

Legge regionale 12 gennaio 2023, n. 1

**Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale).**

(BURC n. 14 del 13 gennaio 2023)

**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 29 della [l.r. 8/2008](#))

1. L'articolo 29 della [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 29

(Accesso alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata al direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
  - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
  - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.”.

**Art. 2**

(Sostituzione dell'articolo 30 della [l.r. 8/2008](#))

1. L'articolo 30 della [l.r. 8/2008](#) è sostituito dal seguente:

“Art. 30

(Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione Calabria previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con le previsioni di cui all'articolo 20 del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).”.

**Art. 3**

(Modifiche all'articolo 32 della [l.r. 8/2008](#))

1. La rubrica dell'articolo 32 della [l.r. 8/2008](#) è sostituita dalla seguente: (Competenze delle Province e della Regione).
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della [l.r. 8/2008](#) sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di competenza della Regione Calabria, in conformità all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.

7. A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 marzo 2022.".

#### **Art. 4**

*(Sostituzione dell'articolo 33 della [l.r. 8/2008](#))*

1. L'articolo 33 della [l.r. 8/2008](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 33

*(Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento)*

1. I titolari di autorizzazione provinciale all'esercizio delle professioni turistiche, in particolare, le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici, hanno l'obbligo di portare con sé la predetta autorizzazione e un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.
2. I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo."

#### **Art. 5**

*(Norma di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

#### **Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.